



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio Adempimenti e sanzioni

Roma,

CONFEDERAZIONE GENERALE  
DELL'INDUSTRIA ITALIANA  
VIALE DELL'ASTRONOMIA 30  
00144 ROMA (RM)

Prot.

**OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954-68/2014**  
**Associazione/Ordine CONFEDERAZIONE GENERALE**  
**DELL'INDUSTRIA ITALIANA**  
**Codice Fiscale 80017770589**  
**Istanza presentata il 10/10/2014**

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 472 del 1996, è stato esposto il seguente

### QUESITO

L'Associazione istante chiede chiarimenti sulla compilazione del documento di trasporto (d.d.t.) di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472. In particolare, chiede di sapere se i dati da indicare alla voce "quantità" possano essere espressi in unità di misura diverse dai chilogrammi. A seguito di controlli su strada, infatti, la Polizia avrebbe contestato la regolarità del d.d.t. relativo ad un trasporto di calcestruzzo, in cui la quantità era indicata in metri cubi e non in chilogrammi.

## SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Associazione istante ritiene che le quantità da indicare nel d.d.t. possano essere espresse in unità di misura diverse dai chilogrammi (ad esempio, litri, metri cubi ecc.).

### PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo unico del D.P.R. n. 472 del 1996, al comma 3 dispone: *"Il documento previsto dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. (...)."*

Sul punto, la circolare n. 225/E/VI-12-2668 del 16 settembre 1996, recante istruzioni sulla soppressione delle disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti precisa che *"per quanto concerne la quantità, si deve reputare sufficiente l'indicazione in cifre, essendo venuta meno, a seguito della soppressione, la previsione normativa contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 627 del 1978, con la quale si richiedeva anche l'indicazione in lettere."*

Evidentemente, *"l'indicazione in cifre"* prescritta dalla circolare dipende dal bene trasportato, avuto riguardo alla natura (stato solido, liquido o gassoso) ed al genere, che può essere quantificato in base a più unità di misura (chilogrammi, litri, metri cubi, metri quadri, metri lineari etc.) secondo la prassi commerciale del settore merceologico di appartenenza.

L'unità di misura deve, pertanto, essere pertinente alla natura ed al genere del bene trasportato, conforme alla prassi commerciale e consentire comunque i necessari controlli. A tali condizioni, non si ravvisano, per quanto di competenza della scrivente,

irregolarità nell'indicare in cifre la quantità del bene trasportato adoperando unità di misura diverse dai chilogrammi.

**IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO**

**Giovanni Spalletta**

